

Circolare 1/23
Prot. U/2023/1/DIR
Roma, 10/01/2023

Alla c.a.
- Società di Consulenza servizi paghe
- Consulenti del Lavoro
- Società di software

OGGETTO: Ccnl per il personale dipendente del settore assistenziale, socio-sanitario e delle cure post-intensive (Codice contratto Cnel T09M). Novità in materia di assistenza sanitaria integrativa

Con la presente si informa che il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 settembre 2022 per i dipendenti da aziende del settore assistenziale, socio-sanitario e delle cure post-intensive (**Codice contratto Cnel T09M**), ha stabilito l'obbligo di iscrizione a Fondo Est a partire dal 1° gennaio 2023.

L'art. 84 del contratto (che alleghiamo) firmato da Confcommercio Salute Sanità e Cura e da Fisascat-Cisl e Uiltucs Uil prevede ***l'obbligo dei contributi per i lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti*** (in base al comma 1 dell'art. 41 del Dlgs 81 del 2015), ad esclusione dei quadri, che saranno così ripartiti:

- 10 euro mensili a carico dell'azienda;
- 2 euro mensili a carico del lavoratore.

Al momento dell'iscrizione le aziende dovranno inoltre prevedere il pagamento di una quota una tantum pari ad euro 30 per ogni lavoratore in forza e presente al momento dell'iscrizione, ad eccezione di quei lavoratori che siano stati iscritti al Fondo precedentemente da altra azienda.

Le aziende interessate potranno iscriversi – o direttamente o tramite i propri Consulenti del Lavoro – dal 1° gennaio di quest'anno sulla piattaforma di Fondo Est, alla pagina www.fondoest.it. Il primo pagamento, che si riferisce al mese contributivo di gennaio, dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2023.

Per quanto riguarda l'invio delle liste dipendenti si invitano i Consulenti, i gestori di Centro servizi o le aziende che si gestiscono in autonomia, ad effettuare l'upload dei dipendenti (tramite file Xml generato dalla procedura paghe) sulla piattaforma Sigest e stampare l'ordine di bonifico, anche se poi il pagamento può essere effettuato anche con F24 o carta di credito.

Nel caso in cui si voglia utilizzare il flusso Uniemens per l'invio delle liste dipendenti - e quindi il pagamento con F24 -, si ricorda che le modalità di compilazione sono contenute nella circolare Inps n. 140 del 4 novembre 2010, che per praticità riportiamo di seguito:

"Modalità di compilazione del flusso UniEmens"

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore **EST1** e, in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo di 12 euro, a livello individuale, a cui si aggiungeranno 30, sempre a livello individuale, per l'una tantum sul mese di iscrizione o comunque sul primo F24 pagato.

L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

Per quanto riguarda invece la **compilazione dell'F24**, la causale contributo "**Est1**" deve essere indicata all'interno della "**Sezione Inps**" nel campo "**Causale contributo**" esclusivamente in corrispondenza del campo "**Importo a debito versati**".

Occorre inoltre indicare:

- nel campo "**codice sede**" il codice della sede Inps competente;
- nel campo "**matricola INPS/codice INPS/filiale azienda**": la **MATRICOLA Inps dell'azienda**;
- nel campo "**periodo di riferimento**":
 - nella colonna "**da mm/aaaa**": il mese e l'anno di competenza delle somme versate (es.: luglio 2020: "07/2020");
 - la colonna "**a mm/aaaa**" non va valorizzata.

Si ricorda che il **pagamento con F24 può essere effettuato esclusivamente dalle aziende che sceglieranno come modalità di pagamento il mensile posticipato**. Chi opterà per l'annuale anticipato dovrà inviare i file Xml dipendenti e pagare tramite bonifico bancario o carta di credito.

Per ulteriori informazioni i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno consultare le faq del nostro sito o chiamare il numero **06.51.03.11** dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,45 e il venerdì dalle 8,30 alle 13,30, oppure potranno inviare una mail a info@fondoest.it o a contributi@fondoest.it

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Marco Des Doides


**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ASSISTENZIALE SOCIO-SANITARIO
E DELLE CURE POST-INTENSIVE**

**CONFCOMMERCIO SALUTE SANITA' E CURA
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL**

13 settembre 2022

**TITOLO IX - WELFARE CONTRATTUALE
CAPO II – ASSISTENZA SANITARIA
Art. 84- ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA**

Le Parti concordano di prevedere una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo Est) a parità di contribuzione.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri.

La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio Regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, salva diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.

I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.

L'istituzione che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 45.

Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.

Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti si impegnano ad incontrarsi nel corso della vigenza contrattuale per verificare l'andamento degli iscritti e la sostenibilità della contribuzione con lo scopo di ridefinire la quota una tantum.

Dichiarazione a verbale n. 2

Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente Ccnl si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo, nonché la quota una tantum, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale e assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente Ccnl.